



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
SAGAS
DIPARTIMENTO DI STORIA,
ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA
ARTE E SPETTACOLO



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

DECISIONE A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A € 140.000,00

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera e) del d.lgs. 31 marzo 2023 e dell'art. 7 co. 2 lettera a) del Decreto MAECI n. 192/2017, per il rinnovo del contratto di affitto dei locali in Giordania, Regione Petra/Wadi Mousa- Hay Alzouhour dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026, utilizzati per il personale UniFi in missione e training nell'ambito del progetto Unesco Giordania "Local Communities and Sustainable Tourism in Petra and Wadi Rum", nell'ambito del progetto Aics e come deposito dei reperti archeologici provenienti dalle attività di scavo condotte da Unifi a Shobak e Petra, nell'ambito delle attività di ricerca summenzionate del Dipartimento Sagas, dell'Università degli Studi di Firenze per un importo complessivo pari a USD 9.322,00 pari a € 8.191,92. Non sono previsti oneri per la sicurezza, RUP Dott.ssa Silvia Urbani, CIG: B6A061A092 – CUP B33C25000250005 – Buono d'ordine U-Gov 26 del 30/04/2025

Il Dirigente/il Direttore/il Responsabile di Struttura,

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare il co. 1 dell'art 17 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DANDO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto la dott.ssa Silvia Urbani, la quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

CONSIDERATO che, in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;



RICHIAMATI i principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.

VISTI lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, della Legge n. 125/14 concernente la "disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo" che elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo e il successivo art. 2.1 concernente "i destinatari e i criteri" a mente del quale l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partner;

DATO ATTO che l'art. 24 della Legge n. 125/14 prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione venga affidata tramite convenzioni ad "Amministrazioni dello Stato, Università o enti pubblici (omissis)";

RICHIAMATO l'art.15, comma 1 del Decreto MAECI in concerto con il Ministero delle Finanze n.113/15 (Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) che prevede che le convenzioni di cui al citato art. 24 della legge 125/14 "determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati";

PRESO ATTO della Convenzione per la realizzazione del Progetto dal titolo :“Programma a sostegno della ripresa socioeconomica nell'area protetta del Castello di Shobak n.12253/01/1” stipulata tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata “AICS”), nella persona del Direttore Luca Maestripieri, e l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), nella persona del Direttore Prof. Andrea Zorzi, (nel prosieguo anche “Convenzione”);



PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 della prefata Convenzione, sono designati, quale Responsabile scientifico, il prof. Michele Nucciotti afferente al Dipartimento SAGAS e quale responsabile amministrativo la dott.ssa Silvia Urbani, RAD del Dipartimento SAGAS;

VISTO il Contratto n° 4500529942, Prot. n° 0032040 del 13/02/2025 tra Unesco e l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento Sagas "Local Communities and Sustainable Tourism in Petra and Wadi Rum" nella persona del Direttore Generale Unesco Bewazir, Noha, e l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), nella persona del Direttore Prof. Paolo Liverani;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel prosieguo anche "Codice Appalti") il cui art. 13, rubricato "Ambito di applicazione", prevede al co. 2 che: "le disposizioni del codice non si applicano ai [omissis] contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto" e, al successivo co. 5: "l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3" e devono pertanto essere eseguiti in modo trasparente, imparziale e nel rispetto della concorrenza;

RICHIAMATO, il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, il cui art. 68, rubricato "Procedura per la stipulazione", prevede che: "la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali";

TENUTO CONTO che la Convenzione "Programma a sostegno della ripresa socioeconomica nell'area protetta del Castello di Shobak" prevede, tra le regole tecnico-contabili, che l'Ente esecutore è chiamato a rispettare, che le spese relative a forniture, lavori e servizi diversi dalla realizzazione di "progetti" o di "fasi di progetti" debbono essere effettuate nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica nel rispetto del Codice Appalti in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e locali, in particolare le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;



CONSIDERATO, altresì, che il citato art. 13 del Codice Appalti dispone al co. 4 che: “con il regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia;

DATO ATTO che l’art. 225, comma 5 del Codice Appalti prevede che: “fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e *della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192*” (nel prosieguo anche “Regolamento”);

CONSIDERATO l’art. 13, co. 4 in cui si fa riferimento al “Regolamento del Ministero degli Affari Esteri”;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 prevede un tessuto normativo speciale chiamato ad armonizzare la disciplina nazionale in materia di evidenza pubblica con la normativa del luogo in cui il contratto d’appalto deve essere stipulato;

RITENUTO che, giusto il riferimento all’ultimo alinea dell’art. 13 co. 4, l’ambito applicativo del predetto Regolamento, costituente normativa speciale, sia relativo ai soli appalti banditi in Italia ma da eseguirsi all’estero tanto più che la disciplina del Codice dei Contratti appare chiaramente dettata per applicarsi alle procedure di gara bandite in Italia e ai contratti parimenti da eseguirsi nel territorio nazionale;

RITENUTO altresì che ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi al Codice civile, di potersi ricorrere ad un’interpretazione analogica del Regolamento sussistendo l’ipotesi di una somiglianza rilevante tra l’appalto da eseguirsi all’estero bandito in Italia da una amministrazione con sede nel paese di esecuzione e il caso, non normato dalla disciplina speciale, dell’appalto da eseguirsi all’estero bandito da un’Amministrazione priva di sede



nel luogo straniero di esecuzione, rilevando, altresì che l'applicazione in via analogica della summenzionata normativa non genera né antinomie né esiti illogici o irragionevoli dal punto di vista del sistema giuridico;

CONSIDERATA la necessità espressa dal Responsabile Scientifico, il professore Michele Nucciotti, della Convenzione e Progetto Aics Giordania_2021 "Programme to support socio-economic recovery in the protected area of Shobak Castle" nonché del progetto Nucciotti _Unesco_Giordania_25 "Local Communities and Sustainable Tourism in Petra and Wadi Rum" di rinnovare il contratto di affitto dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026 per il piano terreno ed il magazzino, quali locali destinati all'alloggio e training relativamente al progetto Unesco ed Aics ;

CONSIDERATO che AlRaqeem for Logistic Services and Training, rappresenta un fornitore unico, in quanto gli spazi oggetto dell'affitto sono gli stessi utilizzati da Unifi nell'ambito del progetto Aics Giordania ed ospitano attualmente il deposito dei reperti archeologici provenienti dalle attività di scavo condotte da Unifi a Shobak e Petra e che tale deposito autorizzato dal Department of Antiquities of Jordan, non può essere trasferito altrove, e quantifica in Jod 6.600,00, \$ 9.322,00 equivalenti a € 8.191,92 il canone di affitto dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026;

ATO ATTO che l'Operatore economico ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ottemperanza all'art. 47 e 19 del D.P.R 445/2000 circa la tracciabilità dei flussi finanziari in linea all'art. 3 paragrafo 7, Legge 136/2010 ed il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023, Direttiva 2014/24 EU, art. 57;

VISTO il certificato di registrazione presso la Camera di Commercio locale ed il certificato del casellario penale rilasciato da un'autorità legale riconosciuta sul posto;

RILEVATO che è possibile procedere ad Affidamento ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera e) del d.lgs. 31 marzo 2023 e dell'art. 7 co. 2 lettera a) del Decreto MAECI n. 192/2017;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra evidenziate e nel rispetto dei principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice;



VISTO l'articolo 222, comma 3, lettera a) del codice dei contratti pubblici, secondo cui, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione: a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;

VISTA la delibera Anac 584 del 19 dicembre 2023 che, nell'esercizio delle attività istituzionali di competenza dell'Autorità, conferma l'esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell'Autorità escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che restano ferme le indicazioni fornite nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata con delibera n. 585 del 19/12/2023, che disciplina l'acquisizione del CIG ai soli fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che rientra in tale tipologia di affidamento, fra quelle individuate nella tabella elenco della presente delibera, l'acquisto o locazione di beni immobili;

RITENUTO per le ragioni summenzionate di procedere all'acquisizione del CIG sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, Contratti Esclusi dall'applicazione del Codice per il pagamento del canone di affitto dei locali siti in Giordania;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa che graverà per € 8.191,92 sul Progetto nucciotti_unesco_giordania_25 UNESCO Local Communities and Sustainable Tourism in Petra and Wadi Rum - CUP B33C25000250005 a disposizione del Professore Michele Nucciotti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato, in forma scritta, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;

ciò premesso

DISPONE



1. L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 56 co. 1 lett. e) del d.lgs. 31 marzo 2023 e dell'art. 7 co. 2 lettera a) del Decreto MAECI n. 192/2017, per il rinnovo del contratto di affitto dei locali in Giordania, Regione Petra/Wadi Mousa- Hay Alzouhour dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026, utilizzati per il personale UniFi in missione e training nell'ambito del progetto Unesco Giordania "Local Communities and Sustainable Tourism in Petra and Wadi Rum", nell'ambito del progetto Aics e come deposito dei reperti archeologici provenienti dalle attività di scavo condotte da Unifi a Shobak e Petra, per le necessità delle attività di ricerca del Dipartimento Sagas, dell'Università degli Studi di Firenze per un importo complessivo pari a USD 9.322,00 pari a € 8.191,92. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, all'impresa ALRaQeem for Logistic Services and Trainig – P. O BOX 66 – 71810 Wadi Musa – Petra – Jordan;
2. il Responsabile unico di Progetto è la dott.ssa Silvia Urbani che accerterà la regolare esecuzione del contratto;
3. la copertura finanziaria della spesa che graverà per USD 9.322,00 - € 8.191,92 sul Progetto Nucciotti_Unesco_Giordania_25 - CUP B33C25000250005 a disposizione del Professore Michele Nucciotti;
4. che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. che il contratto d'appalto si intende stipulato con scrittura privata/mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art.18 co.1 del D.lgs. 36/2023;
6. che presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SAGAS

DIPARTIMENTO DI STORIA,
ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA
ARTE E SPETTACOLO



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Firenze, 29/04/2025

Il Dirigente/Direttore/Responsabile



PAOLO
LIVERANI
09.05.2025
16:15:18
GMT+02:00